



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325
web: www.provincia.nuoro.gov.it - pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

DETERMINAZIONE N. 319

DEL 11 MAR. 2016

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1169 del 07/07/2015 al Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro per la gestione dell'impianto di depurazione di Ottana: **Diffida**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE integralmente:

la Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 07/07/2015 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro per la gestione dell'impianto di depurazione consortile di Ottana;

la Determinazione Dirigenziale n. 1323 del 06/08/2015 di rettifica dell'allegato 1) paragrafo A.6 " descrizione dell'impianto e delle operazioni svolte" relativamente all'individuazione dei punti di campionamento;

VISTO quanto previsto dalle prescrizioni di cui alla citata Autorizzazione Integrata Ambientale e, in particolare, l' Allegato 1 - § C.7 "SUOLO", p.to 6 " *Richiamato quanto riportato in premessa circa la dichiarazione del Gestore sull'effettuazione del Piano di Caratterizzazione, si prescrive che entro sei mesi dalla data del presente atto lo stesso venga presentato alle Autorità competenti ai sensi dell'Art. 242 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii*";

CONSIDERATO che alla data odierna il Gestore non ha provveduto a comunicare l'avvenuto adempimento della prescrizione;

VISTA la nota ARPAS – Dipartimento di Nuoro – prot. 7753/2016 del 08/03/2016, inviata via pec ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3668 del 08/03/2015, con la quale si trasmettono i rapporti di prova riguardanti gli esiti analitici dei campioni di acque sotterranee prelevati dal piezometro PZ2;

CONSIDERATO che delle analisi emergono notevoli superamenti delle CSC relativi al parametro tricloroetilene;

VISTO il punto 11) rubricato "Inosservanza prescrizioni e sanzioni" del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 07/07/2015 che recita : "*In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:*

- a) *alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*
- b) *alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;*
- c) *alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*
- d) *alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione".*

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., in particolare l'Art. 29 decies "Rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

RITENUTO, per i motivi su esposti, di procedere a formale diffida nei confronti del gestore sollecitando l'adempimento alle inosservanze rilevate ed assegnando un termine di quindici giorni entro il quale devono essere eliminate, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del D. Lgs 152/2006 e il punto 11) della Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 07/07/2015;

RITENUTO altresì che, alla luce della comunicazione ARPAS, debbano essere immediatamente avviate le indagini per la verifica della situazione ambientale delle acque sotterranee nel piezometro PZ2 anche al fine di attivare le necessarie misure di Messa In Sicurezza di Emergenza;

DETERMINA

DI DIFFIDARE, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs 152/2006 il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro al rispetto alla prescrizione di cui all'Allegato 1 - § C.7 "SUOLO", della determinazione dirigenziale n. 1169 del 07/07/2015 che, al p.to 6 recita: "*Richiamato quanto riportato in premessa circa la dichiarazione del Gestore sull'effettuazione del Piano di Caratterizzazione, si prescrive che entro sei mesi dalla data del presente atto lo stesso venga presentato alle Autorità competenti ai sensi dell'Art. 242 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii*";

DI DISPORRE che il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro avvii immediatamente le indagini per la verifica della situazione ambientale delle acque sotterranee nel piezometro PZ2 anche al fine di attivare le necessarie misure di Messa In Sicurezza di Emergenza;

DI ASSEGNARE al Gestore il termine ultimo per l'adempimento di quindici giorni dall'adozione del presente atto;

DI STABILIRE che tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa alla Provincia di Nuoro e all'ARPAS Dipartimento di Nuoro per le valutazioni di competenza ai sensi della lett. C) del quadro prescrittivo nonché al Comune di Ottana e alla RAS, Assessorato all'Ambiente;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;

AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n° 2 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;

COPIA del presente provvedimento verrà trasmessa al Gestore, alla RAS-Assessorato all'Ambiente, al Comune di Ottana, all'ARPAS;

Il Dirigente
Dott. Manuel Delogu